



FEBBRAIO 2022

**OGGETTO: Assegno unico e universale 2022: linee guida**

**Premessa**

*L'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della L. 1° aprile 2021, n. 46.*

*Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinata dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*

## **RICORDA.**

**A partire dal 1° gennaio 2022**, è disponibile sul sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell'assegno è **annuale** e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito **per ogni figlio minore** a carico e fino alla **maggiore età** e, al ricorrere di determinate condizioni, **fino al compimento dei 21 anni di età**. Esso è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È **“unico”** perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è **“universale”** perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

### **Le prestazioni assorbite**

L'assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

- il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- l'assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del **bonus asilo nido**.

### **Ambito di applicazione**

L'assegno sarà destinato **a tutte le famiglie**, compresi i lavoratori autonomi. In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

- lavoratore subordinato;

- lavoratore autonomo;
- percettore di misure di sostegno al reddito.

### **APPROFONDIMENTO.**

L'assegno è riconosciuto **mensilmente** per:

- ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio minorenni a carico;
- ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
- ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.

### **Requisiti per beneficiare dell'assegno**

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Più nello specifico, i genitori devono possedere **cumulativamente** i seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l'intera durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno

biennale.

Il beneficio spetta:

- per ogni figlio minorenni a carico;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età.

### **RICORDA.**

Per **figli a carico**, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

In caso di **disabilità del figlio a carico** non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti.

La domanda, inoltre, può essere presentata **da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale**, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

### **Decorrenza dell'assegno**

Come anticipato in premessa, l'importo dell'assegno unico e universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

- **per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno**, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- **per le domande presentate dal 1° luglio in poi**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

#### **ATTENZIONE.**

Chi presenta la domanda entro il **30 giugno 2022** avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal **1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo**, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal **settimo mese di gravidanza**.

#### **L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"**

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta **sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda** ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

- **ISEE presentato entro il 30 giugno**: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- **ISEE presentato dal 1° luglio**: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- **assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro**: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

## Importo

L'importo dell'assegno unico, che **non concorre alla formazione del reddito** complessivo imponibile ai fini IRPEF, è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio.

Nel caso di figli minorenni, l'importo base parte **da 175 euro mensili** (2.100 euro annui) a figlio ed è costante **fino a 15 mila euro di ISEE**. Tra **15 e 40 mila euro di ISEE** l'importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta (circa il 6%). A partire **da 40 mila euro di ISEE**, l'importo si stabilizza sul valore minimo **di 50 euro mensili a figlio** (600 euro annui).

I dettagli degli importi spettanti sono sintetizzati nella seguente tabella.

ISEE	Importi Assegno			Maggiorazioni			Maggiorazioni legate alla disabilità				
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in casi di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175€	85€	85€	85€	30€						
20 mila euro	150€	73€	73€	71€	24€						
25 mila euro	125€	61€	61€	57€	18€						
30 mila euro	100€	49€	49€	43€	12€	20€	100€	105€	95€	85€	80€
35 mila euro	75€	37€	37€	29€	6€						
da 40 mila euro	50€	25€	25€	15€	0€						

## Compatibilità dell'assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'assegno unico e universale è **compatibile** con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del **Reddito di cittadinanza**, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 230/2021.

## Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore **una volta sola per ogni anno di gestione** e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

## Modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è **erogato al richiedente** ovvero, a richiesta, anche successiva, **in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

### **RICORDA.**

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti **anche in un momento successivo** e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle **tre diverse opzioni**, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.

Quindi:

- nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il **pagamento del 100% a uno solo di essi**. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
  - *“In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”;*
- in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il **pagamento ripartito al 50%**, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
  - *“Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;*
  - *“Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.*

In tutti i casi, il secondo genitore ha **sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata** dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

L'assegno viene **erogato** dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

- accredito su uno strumento di riscossione dotato di un IBAN, ossia: conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di cui all'art. 5 del D.L. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.



**RICORDA.**

Per ricevere l'assegno è necessario che:

- il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione;
- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito;
- il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.